

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,
SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 13 luglio 2017)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

sulla proposta di regolamento n. 6/17

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 3 luglio 2017

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di regolamento n.6/2017, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative)", nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Liana Serrani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 13 luglio 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 luglio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto che l'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" che, all'articolo 2 bis, pone a carico dei titolari degli stabilimenti balneari l'onere di garantire il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo modalità indicate dall'Autorità marittima (comma 1); attribuisce ai Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, la facoltà di prevedere deroghe allo svolgimento di tale servizio, d'intesa con l'Autorità marittima (comma 5) e infine dispone che gli stabilimenti balneari, quando rimangono aperti per esclusivi fini elioterapici, non sono tenuti ad assicurare alla clientela il servizio di salvataggio (comma 6);

Considerato che, in alcune località della costa marchigiana, l'erosione costiera provocata dalle mareggiate invernali ha reso praticamente impossibile lo svolgimento dell'attività di balneazione in diversi tratti del litorale marittimo dato in concessione ai privati;

Ritenuto che i titolari di tali stabilimenti balneari si vedono, a tutt'oggi, costretti a sostenere importanti oneri finanziari per garantire la sicurezza obbligatoria dei bagnanti, pur non potendo ormai disporre di un tratto di spiaggia idoneo a collocare le attrezzature (lettini, ombrelloni) indispensabili per garantire alla clientela il servizio di balneazione;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere regionale Francesco Giacinti;

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ri-

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative".

dotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Identico

DELIBERA

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”****Testo proposto****Art. 1**

(Modifica dell’articolo 2 bis del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

“6 bis. I Comuni possono altresì individuare, d’intesa con l’Autorità marittima competente, eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvataggio qualora, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, sia divenuta impossibile, in tutto o in parte, l’attività di balneazione.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell’articolo 2 bis del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

“6 bis. I Comuni possono altresì ~~individuare~~ **disporre**, d’intesa con l’Autorità marittima competente, ~~eventuali modalità di~~ l’interruzione ~~e di~~ ~~parziale disattivazione~~ del servizio di salvataggio qualora, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, sia divenuta impossibile, ~~in tutto e in parte~~, l’attività di balneazione.”.